



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 26 ottobre 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 23-24-25 ottobre 2010 – Ottava giornata andata

Bologna-Juventus 0-0
Chievo Verona-Cesena 2-1
Fiorentina-Bari 2-1
Genoa-Catania 1-0
Internazionale-Sampdoria 1-1
Lazio-Cagliari 2-1
Lecce-Brescia 2-1
Napoli-Milan 1-2
Parma-Roma 0-0
Udinese-Palermo 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 ottobre 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 27

1) SERIE A TIM

Gare del 23-24-25 ottobre 2010 – Ottava giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. BOLOGNA – Soc. JUVENTUS

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax delle ore 14.08 del 25 ottobre 2010) segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 34° del primo tempo dal calciatore **Krasic Milos** (Soc. **Juventus**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

nelle circostanze segnalate, il calciatore juventino procedeva in velocità, palla al piede, all'interno dell'area di rigore bolognese, diretto verso la linea di fondo, allorché veniva affiancato e contrastato nell'azione dal calciatore felsineo Portanova.

In tale frangente, il Krasic cadeva malamente in avanti e l'Arbitro sanzionava con l'assegnazione di un calcio di rigore l'intervento, ritenuto falloso, del Portanova, che veniva ammonito.

In realtà, le immagini televisive documentano, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, che i due calciatori non vennero in alcun modo a contatto e che l'Arbitro fu indotto in errore da un abile "tuffo" in avanti effettuato dal calciatore bianconero (l'innaturale "trascinamento" del piede sinistro ne evidenzia ulteriormente l'intento ingannevole).

Evidente la simulazione e conseguenziale la sanzione, che appare equo quantificare nel minimo edittale, per tale condotta gravemente antisportiva ex art. 35, 1.3 CGS.

P.Q.M.

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare con la squalifica per **due** giornate effettive di gara il calciatore **Krasic Milos** (Soc. **Juventus**).

* * * * *

a) SOCIETA'

Soc. BRESCIA

Soc. FIORENTINA

Soc. GENOA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Lecce-Brescia sostenitori della Soc. Brescia facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Fiorentina-Bari sostenitori della Soc. Fiorentina accendevano due fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Genoa-Catania sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere due petardi e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 15° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco quattro bottiglie di plastica e per avere inoltre, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi bengala e fumogeni e fatto esplodere un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette e due bengala nonchè, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso due bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere cinque petardi e acceso una decina di bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza..

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso sei fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, fatto esplodere tre petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **BARI** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CODA Andrea (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PAZIENZA Michele (Napoli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

VON BERGEN Steve (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LOPEZ Maximiliano Gaston (Catania): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ALMIRON Sergio Bernardo (Bari)

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DI MICHELE David (Lecce)

ZEBINA Jonathan (Brescia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari)

BOATENG Kevin Prince (Milan)

CASSANI Mattia (Palermo)

MILANETTO Omar (Genoa)

NATALI Cesare (Fiorentina)

OLIVERA DA ROSA Ruben (Lecce)
PALETTA Gabriel (Parma)
PORTANOVA Daniele (Bologna)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ARONICA Salvatore (Napoli)
BACINOVIC Armin (Palermo)
BELMONTE Nicola (Bari)
BRIGHI Matteo (Roma)
DZEMAILI Blerim (Parma)
GARICS Gyorgy (Bologna)
GOBBI Massimo (Parma)
MOTTA Marco (Juventus)
MUTARELLI Massimo (Bologna)
PASQUAL Manuel (Fiorentina)
PAZZINI Gianpaolo (Sampdoria)
POTENZA Alessandro (Catania)
TAVARES Fernandes Gelson (Chievo Verona)

PRIMA SANZIONE

ASTORI Davide (Cagliari)
BAPTISTA Julio Cesar (Roma)
BOGDANI Erijon (Cesena)
CARACCILO Andrea (Brescia)
CARBONI Ezequiel Alejo (Catania)
DE CESARE Cicero Joao (Roma)
DONADEL Marco (Fiorentina)
GOIAN Dorin Nicolai (Palermo)
GUANA Roberto (Chievo Verona)
ISLA ISLA Mauricio Anibal (Udinese)
MORRONE Stefano (Parma)
MUNOZ EZEQUIEL Matias (Palermo)
PAPASTATHOPOULOS Sokratis (Milan)
PERICO Gabriele (Cagliari)
PINILLA FERRERA Mauricio (Palermo)
POLI Andrea (Sampdoria)
VASS Adam (Brescia)
VOLTA Massimo (Sampdoria)
ZAURI Luciano (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MESBAH Djamel (Lecce)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

HANDANOVIC Samir (Udinese)

PRIMA SANZIONE

BONERA Daniele (Milan)

DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael (Sampdoria)

DE SOUZA Robson (Milan)

DESTRO Mattia (Genoa)

MARCHIONNI Marco (Fiorentina)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 OTTOBRE 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta